Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. **1180.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 78 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

neuropsichiatria geriatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **1181.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 168, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tecnologia chimica del disinquinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **1182.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiologia della nutrizione animale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **1183.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1184.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiopatologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 175

LEGGE 2 maggio 1984, n. **116**.

Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.

Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla VII e VIII qualifica.

Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.

Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Art. 2.

Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso previsto dal successivo articolo 3 e che sia in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'università di Ancona, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza.

La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati, di cui al precedente primo comma, e che nei termini stabiliti dal bando presenti domanda, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi.

In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le nomine in ruolo, anche in corso d'anno, dei vincitori dei concorsi.

Art. 3.

I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università.

Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti dall'applicazione del precedente comma si terrà conto in sede di adeguamento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica.

Art. 5.

I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Art. 6.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 93 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA — LONGO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 2 maggio 1984, n. **117.**

Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« 1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sarà eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresì essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente ».

Art. 2.

Per l'uso degli arredi delle ricevitorie è dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 1.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale è pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.

Art. 4.

Il limite di L. 100.000, fissato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003, è elevato a L. 250.000.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91: « Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 117 del 28 aprile 1984).

All'art. 3 delle norme allegate al decreto citato in epigrafe sono aggiunti i seguenti tre commi:

« Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge n. 312/1980 ha acquisito qualifica superiore mediante accertamento delle professionalità interne, di cui alla tabella I allegata al titolo IV della legge sopracitata, inquadrato al quarto livello con decorrenza 1° febbraio 1981, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari ad uno scatto del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita.

L'ammontare dei predetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Sono valutati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, tutti i servizi già valutati come tali per l'attribuzione delle 800 lire mensili per anno di servizio di cui all'art. 105 della legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi i periodi di servizio prestati presso ditte appaltatrici ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 maggio 1984.

Assoggettamento della S.p.a. Immobiliare Flaminia, in Rimini, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza in data 29 febbraio 1984, con cui il tribunale di Rimini ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Immobiliare Flaminia, con sede in Rimini, corso D'Augusto n. 144, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mario Maraldi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1979 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mario Maraldi, è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dallo art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Flaminia, quale società collegata con la S.p.a. Mario Maraldi, e per preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Immobiliare Flaminia, con sede in Rimini, corso D'Augusto n. 144, collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario l'ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2376)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1984.

Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio TV.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, e successive modificazioni, riguardante la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1982, concernente l'istituzione del libretto fiscale per il pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983, in *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983, concernente nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme, termini e modalità di pagamento;

Decreta:

Il termine del 22 maggio 1984 di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 maggio 1982 è prorogato al 1° marzo 1985. Da tale data il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio TV potrà essere effettuato a mezzo dei bollettini personalizzati contenuti nel libretto fiscale agli uffici postali e agli uffici esattori dell'ACI. In mancanza di detti bollettini il pagamento potrà essere effettuato unicamente agli uffici esattori dell'ACI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2375)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1984, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,30% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 18 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1984, con cui è stato stabilito, per il bimestre marzo-aprile 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre maggio-giugno 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Di conseguenza per il bimestre maggio-giugno 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,45% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 20,40% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

(2363)

DECRETO 30 aprile 1984.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre maggio-giugno 1984, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianto tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984, come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Visto il proprio decreto del 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 6 marzo 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 17,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,75% per il bimestre maggio-giugno 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1984, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari al:

19,90% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

19,75% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

(2365)

DECRETO 30 aprile 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1984, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 6 marzo 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 17,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 17,75% per il bimestre maggio-giugno 1984.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1984, è pari al 19,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

(2366)

DECRETO 30 aprile 1984.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre maggio-giugno 1984, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983;

Visto il proprio decreto del 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre maggio-giugno 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1984 per i finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,00% per le operazioni soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge numero 53/1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

(2367)

DECRETO 30 aprile 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre maggio-agosto 1984, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'anno 1984;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Visto il proprio decreto del 13 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1984, con cui è stato fissato, per il quadrimestre gennaio-aprile 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio nella misura del 19,20% di cui 1,50% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre maggio-agosto 1984 è pari al 18,25% di cui 1,50% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da applicare per il quadrimestre maggio-agosto 1984 alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 18,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

(2364)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1984.

Determinazione delle spese per l'anno 1983 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1982, concernente la determinazione per l'anno 1982 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1983 il contributo dovuto al predetto servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:		
1) assicurazione generale per l'invalidità vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)	L.	13.328.430.551
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	8.250.645.195
3) assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	7.832.041.929
4) assicurazione contro la tubercolosi	»	1.217.843.681
5) assegni familiari	»	8.497.307.739
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	1.922.169.669
7) assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	9.455.257.094
8) assicurazione contro le malattie già di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	7.135.222.400
Totale	L.	57.638.918.258
B) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:		
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio)	»	5.393.081.742
Totale generale	L.	63.032.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

(2368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale di statistica

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale di statistica è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico iniziale del direttore generale dell'Istituto, maggiorato del 20 %;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, pari a L. 50.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(2053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Porto Mantovano, Padova, Curtatone, Torbole sul Garda e Ferrara.

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 54, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del canale Parco, segnato nel catasto del comune di Porto Mantovano (Mantova), al foglio n. 24, mappale 43, di mq 1.240 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 maggio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 56, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Padova al foglio n. 183, mappale 194, di mq 1.540 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 gennaio 1982 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 58, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del canale Osone segnato nel catasto del comune di Curtatone (Mantova) al foglio n. 4, mappale 100, di mq 240 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 ottobre 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 febbraio 1984, n. 143, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno con parte di fabbricato sopra insistente e relativa pertinenza segnato nel catasto del comune di Torbole sul Garda (Trento) al foglio n. 22, mappale 629/3, di mq 649 (catastali mq 578) ed indicati nella planimetria rilasciata l'11 novembre 1983 in scala 1: 1440 dall'ufficio tecnico erariale di Trento, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 febbraio 1984, n. 144, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in corrispondenza del sostegno di Cona sulla omonima risvolta del Po di Volano, segnato nel catasto del comune di Ferrara al foglio n. 204, mappale 266 ed al foglio 236, mappale 165, di complessivi mq 2.070 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 settembre 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del citato decreto.

(2022)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 marzo 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Armorari S.p.a. - Società fiduciaria e di revisioni contabili », in Milano, alla società « Fiduciaria Armorari S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 marzo 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Vide - Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.p.a. », in Brescia, alla società « Vide - Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.r.l. », in Brescia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 marzo 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « S.I.R.A.M. Società italiana revisioni aziendali Milano S.p.a. » alla società « S.I R.A.M. di Mario Pinferi & C. S.a.s. », in Milano, limitatamente alla sola attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 marzo 1984 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Bergamo.

(2067)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Manifattura Astro di Fernando di Berardino e C., in Chieti

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 9.074.000 dovuto dalla S.n.c. Manifattura Astro è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2290)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Alessandro Magno - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1984 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Alessandro Magno - Società coop. edilizia a r.l. », in Roma, costituita il 24 ottobre 1980 per rogito notaio Alfonsina Capalbo ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Franco Sappino.

(2332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 3 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1687,250	1687,250	1687,35	1687,250	—	1687,25	1687,250	1687,250	1687,250	1687,25
Marco germanico .	618,400	618,400	618,70	618,400	—	618,50	618,600	618,400	618,400	618,40
Franco francese	201,500	201,500	201,85	201,500	—	201,59	201,680	201,500	201,500	201,50
Fiorino olandese	549,410	549,410	549,75	549,410	—	549,43	549,450	549,410	549,410	549,41
Franco belga .	30,364	30,364	30,37	30,364	—	30,36	30,363	30,364	30,364	30,36
Lira sterlina .	2364,650	2364,650	2366 —	2364,650	—	2364,82	2365 —	2364,650	2364,650	2364,65
Lira irlandese	1896,400	1896,400	1899 —	1896,400	—	1896,60	1897 —	1896,400	1896,400	—
Corona danese	169,090	169,090	169,20	169,090	—	169,10	169,110	169,090	169,090	169,09
E.C.U. .	1386,750	1386,750	1387,25	1386,750	—	1386,75	1386,750	1386,750	1386,750	1386,75
Dollaro canadese	1304,800	1304,800	1305 —	1304,800	—	1304,65	1304,500	1304,800	1304,800	1304,80
Yen giapponese . .	7,442	7,442	7,44	7,442	—	7,44	7,441	7,442	7,442	7,44
Franco svizzero .	748,900	748,900	749,70	748,900	—	748,87	748,850	748,900	748,900	748,90
Scellino austriaco .	88,080	88,080	88 —	88,080	—	87,98	87,960	88,080	88,080	88 —
Corona norvegese . .	218,040	218,040	217,90	218,040	—	218,02	218 —	218,040	218,040	218,04
Corona svedese .	210,550	210,550	210,75	210,550	—	210,52	210,500	210,550	210,550	210,55
FIM .	292,850	292,850	293 —	292,850	—	292,67	292,700	292,850	292,850	—
Escudo portoghese	12,190	12,190	12,25	12,190	—	12,24	12,300	12,190	12,190	12,19
Peseta spagnola .	11,027	11,027	11,03	11,027	—	11,02	11,025	11,027	11,027	11,02

Media dei titoli del 3 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	47,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,900
» 6 % » » 1970-85 .	95,700
» 6 % » » 1971-86 .	91,500
» 6 % » » 1972-87 .	86,850
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	85,850
» 10 % » » 1977-92 .	87 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	88,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,075
» » » TR 2,5% 1983/93	107,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,600
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/84 . .	100,100
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100,200
» » » » 1-11-1982/84 .	100,700
» » » » 1-12-1982/84 .	100,375
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 6-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,500
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,625
» » » » 1-10-1982/86 .	100,650
» » » » 1-11-1982/86 .	100,750
» » » » 1-12-1982/86 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,350
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,275
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	98,775
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,750
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1687,250
Marco germanico .	618,500
Franco francese	201,590
Fiorino olandese	549,430
Franco belga .	30,363
Lira sterlina .	2364,825
Lira irlandese	1896,700
Corona danese .	169,100
E.C.U. . .	1386,750
Dollaro canadese .	1304,650
Yen giapponese .	7,441
Franco svizzero . . .	748,875
Scellino austriaco .	87,984
Corona norvegese .	218,020
Corona svedese .	210,525
FIM	292,775
Escudo portoghese	12,245
Peseta spagnola .	11,026

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 188/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, concernente delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni interessate dal fenomeno di bradisismo;

Vista la propria ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale sono state apportate modifiche all'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983;

Vista la propria ordinanza n. 128/FPC del 17 febbraio 1984 relativa alla disciplina di rapporti sorti tra i cittadini dell'area flegrea, sgomberati per effetto del bradisismo, ed i proprietari degli alloggi ove hanno trovato autonoma provvisoria sistemazione;

Vista la propria ordinanza n. 157/FPC del 16 marzo 1984 concernente la proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 relativa alla delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico;

Atteso che i nuclei familiari di Pozzuoli colpiti da ordinanza di sgombero hanno trovato, prevalentemente, autonoma sistemazione in alloggi locati per pochi mesi in località di villeggiatura e che i relativi contratti stanno per scadere;

Tenuto conto che la sistemazione autonoma ha esonerato la pubblica amministrazione dalle incombenze di provvedere mediante requisizioni, sistemazioni in alberghi, in roulottes, in tende o prefabbricati leggeri e la scadenza dei contratti riproporrebbe il problema delle sistemazioni precarie con gravi ulteriori disagi per la popolazione;

Accertato che i nuclei familiari che hanno trovato tale autonoma sistemazione sono oltre 7.000, motivo per cui con l'avvento della stagione estiva molti proprietari, pur rispettando il diritto di prelazione degli occupanti, chiedono la corresponsione di canoni di locazione ai quali le famiglie sgomberate non potranno fare fronte neanche in parte con il contributo alloggiativo corrisposto tramite il comune di Pozzuoli;

Considerato che, al momento, le difficoltà di reperire sistemazioni precarie alternative sono aumentate anche per l'ampliarsi dell'area colpita dal fenomeno bradisismico che ormai lambisce la stessa città di Napoli e sono ancora da risolvere gravi problemi di sistemazione di nuovi nuclei familiari colpiti da ordinanze di sgombero;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre una proroga delle locazioni per almeno altri sei mesi in favore delle famiglie sgomberate per il bradisismo che già occupano gli appartamenti presi in fitto autonomamente, alle identiche condizioni preesistenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contratti di locazione comunque stipulati in favore dei conduttori che fruiscono della speciale indennità di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, sono prorogati per ulteriori sei mesi dal 10 aprile 1984 alle identiche condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori stessi ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2355)

Disposizioni per l'esecuzione degli interventi speciali volti alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza. (Ordinanza n. 189/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984 con il quale all'on. Giuseppe Zamberletti, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico di coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze numeri 5, 13, 14, 28, 49, 54, 62, 65 del 1983 e n. 106, 137, 139, 151, 156, 168 del 1984 con le quali è stata delegata all'avvocato dello Stato Filippo Capece Minutolo del Sasso la esecuzione degli interventi speciali volti alla realizzazione o ripristino di opere pubbliche a seguito di calamità naturali;

Vista la propria ordinanza n. 184/FPC/ZA del 17 aprile 1984 con la quale, nella organizzazione dei propri uffici, è stato costituito il dipartimento delle opere pubbliche di emergenza;

Ritenuto pertanto rientrare nella competenza di tale dipartimento la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze sopra citate;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

L'incarico conferito all'avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso con le ordinanze citate in premessa è revocato.

Tutti gli incombenti relativi a detto incarico sono rimessi alla competenza del dipartimento per le opere pubbliche di emergenza costituito presso questo ufficio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2356)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 5 aprile 1984, n. 1435, la giunta regionale ha prorogato, fino al 30 aprile 1984, il mandato conferito al dottor Gianluigi Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11, in ordine alla gestione commissariale della « Stalla sociale di Ovedasso - Soc. coop. a r.l. », in Ovedasso di Moggio Udinese, costituita il 1° marzo 1971 per rogito notaio dott. Livio Lubini di Udine.

Con deliberazione 5 aprile 1984, n. 1437, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa « G.A. - Soc. coop. edile artigiana a r.l. », in Gorizia, costituita il 27 maggio 1980 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Gorizia, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo residente in Gorizia, via Manzoni, 24.

(2139)

Scioglimento della « Cooperativa edilizia Valtramontina Soc. coop. a r.l. », in Tramonti di Sotto

Con deliberazione 5 aprile 1984, n. 1436, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa edilizia Valtramontina - Soc. coop. a r.l. », in Tramonti di Sotto, costituita il 6 settembre 1976 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris residente in Spilimbergo, via Santorini, 34.

(2140)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 aprile 1984, n. **82897.**

Decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, art. 3, integrativo dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, concernente contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchine ad elevata tecnologia.

All'ABI

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confederazione generale italiana artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato C.N.A.

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

I. L'art. 3 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1984, prevede l'ammissibilità ai contributi di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696:

1) degli acquisti con riservato dominio effettuati a norma dell'art. 1523 del codice civile;

2) degli acquisti rateali effettuati ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, purché non vi sia richiesta di contributi in conto interessi al Mediocredito centrale;

3) delle operazioni di locazione finanziaria poste in essere dalle stesse imprese costruttrici.

II. Per le operazioni di cui ai punti 1) e 2) il contributo viene erogato in due quote di pari importo — ciascuna corrispondente al 50 per cento del contributo — una dopo il pagamento del 20 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA ed una dopo il pagamento del 60 per cento del costo della macchina, sempre al netto dell'IVA.

Per le operazioni di cui al punto 3) le erogazioni vengono effettuate secondo le norme stabilite per le operazioni di locazione finanziaria già previste dall'art. 1 della legge n. 696/1983.

III. Ai fini della concessione dei contributi delle nuove operazioni ammesse dal citato decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, le imprese debbono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) per le operazioni di acquisto con riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile: ordine della ditta acquirente e il relativo contratto;

b) per gli acquisti a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini), senza richiesta del contributo al Mediocredito centrale: ordine con la richiesta di ricorso alla garanzia prevista dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini), e relativo contratto;

c) per le operazioni di locazione finanziaria poste in essere con le imprese costruttrici: ordine dell'utilizzatore e relativo contratto.

In merito alla presentazione del contratto si applicano le disposizioni di cui al punto 3) della circolare 23 marzo 1984, n. 82176, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 30 marzo 1984.

IV. Errata-corrige: nella circolare n. 82176 del 23 marzo 1984, al punto 3), quinta riga, la parola « autenticato » è errata; la parola esatta è « autenticata », in quanto l'autenticazione si riferisce alla copia della quietanza del pagamento dell'imposta.

Al fine di agevolare gli operatori economici interessati, si riportano in allegato gli schemi di domanda relativi alla concessione ed alla erogazione del contributo.

Allegato *A*:

Domanda di concessione per le operazioni di acquisto da parte di piccole e medie imprese.

Allegato *B*:

Domanda di concessione per le operazioni di acquisto da parte di imprese artigiane.

Allegato *C*:

Domanda di concessione per le operazioni di locazione finanziaria da parte di piccole e medie imprese.

Allegato *D*:

Domanda di concessione per le operazioni di locazione finanziaria da parte di imprese artigiane.

Allegato *E*:

Richiesta di erogazione del contributo relativa alle operazioni di acquisto.

Allegato *F*:

Richiesta di erogazione del contributo relativa alle operazioni di locazione finanziaria.

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

Luogo e data

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale Divisione III 00187 ROMA

Schema di domanda relativo alle piccole e medie imprese che acquistano:
in via ordinaria;
a norma dell'art. 1523 del codice civile;
a norma della legge n. 1329/1965 (legge Sabatini).

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

La ditta sottoscritta
con sede legale in (provincia di .)
via e stabilimento interessato alla
presente operazione in (provincia di .)
via tel. tlx

CHIEDE

la concessione dei contributi di cui all'oggetto per i seguenti macchinari acquistati da ubicare nello stabilimento sopra indicato:

1) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA . . . .

. . . .

. . . .

modello . . . . n. matricola (se disponibile)

. . . . . .

Nome e indirizzo del costruttore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del venditore . . . .

. . . .

2) DISTINTA DELLE VOCI DI COSTO DELLA MACCHINA E DELLE ATTREZZATURE:

. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .

Importo totale della fornitura L. . . . . . .
(esclusa IVA)

3) RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MACCHINA COME DA DELIBERAZIONE CIPI IN DATA 22 DICEMBRE 1983:

Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (barrare la casella interessata).

4) INDICAZIONE DEI FATTORI CHE QUALIFICANO LA MACCHINA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:

a) Per le macchine operatrici « controllate la unità a microprocessore » specificare quali sono le caratteristiche funzionali dell'unità di controllo ai fini dell'automazione della macchina . . . .

. . . .

b) Per le macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione, specificare le caratteristiche funzionali dei dispositivi di misurazione e di rilevazione ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . .

. . . .

c) Per le macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura, specificare le caratteristiche funzionali del sistema di comando e di controllo ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . . .

d) Per le attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine, specificare:

livello di automazione delle macchine da integrare

. . . .

tipo di collegamento tra macchine da integrare ed attrezzature e sistemi di integrazione . . . .

e) Per le macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo di trasporto o di stivaggio . . . . . .

f) Per le rimanenti macchine ed apparecchiature, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo . . . .

. . . .

La sottoscritta dichiara:

che il proprio capitale investito rientra nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

che si tratta di macchine e/o attrezzature di nuova fabbricazione;

di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983;

di operare / non operare nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

di avere / non avere presentato altre domande di contributo a norma della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altre imprese (in caso affermativo, fornire chiarimenti con attestazione a parte). In caso di sussistenza contemporanea dei tre collegamenti, il capitale investito ed il livello occupazionale si calcolano sommando i predetti elementi di tutte le imprese collegate; il totale generale così determinato non deve superare le soglie previste dalle norme in vigore;

di non aver richiesto per i beni, oggetto della presente domanda, contributi a valere su altre leggi statali, regionali, provinciali.

La sottoscritta allega alla presente domanda:

a) 1) ordine in originale o copia autenticata dal notaio;

2) per gli acquisti a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1965: ordine e contratto:

ordine in originale o copia autenticata dal notaio;

contratto in originale o copia autenticata dal notaio. Il contratto deve essere registrato. Se in corso di registrazione allegare copia della ricevuta dell'imposta di registrazione autenticata dal rappresentante legale dell'impresa;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine, con l'indicazione dello stabilimento in cui sarà ubicata la macchina;

c) certificato di iscrizione all'INPS, con l'indicazione del settore di inquadramento rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine;

d) certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro, attestante il numero degli addetti, in costanza di rapporto di lavoro, alla data dell'ordine;

e) attestazione di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;

f) imprese soggette al deposito del bilancio in tribunale: certificato di vigenza, con attestazione dei poteri dei rappresentanti dell'impresa, rilasciato dal tribunale, con allegato il bilancio, dichiarato conforme all'ultimo depositato:

imprese non soggette al deposito del bilancio in tribunale:

certificato di vigenza con attestazione dei poteri del rappresentante dell'impresa;

copia del bilancio allegato all'ultima dichiarazione dei redditi, autenticata da notaio o dagli uffici depositari; oppure, in via provvisoria, copia del predetto bilancio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente la riserva di trasmettere, appena possibile e comunque all'atto della richiesta della prima erogazione del contributo, copia autenticata nei termini prima indicati, per le imprese con fatturato superiore a 780 milioni di lire;

copia del libro degli inventari aggiornato all'ultimo esercizio scaduto, per le imprese con fatturato non superiore a 780 milioni di lire;

g) attestazioni facoltative, atte a meglio qualificare il bene (punto 4).

La sottoscritta si impegna inoltre a presentare all'atto della successiva richiesta di erogazione del contributo i seguenti documenti, da redigersi in lingua italiana:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna o copia autenticata dal notaio;

c) fattura quietanzata o copia autenticata dal notaio.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi al contributo per tre anni, come prescritto dalla legge.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:

Nome . . . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta e poteri . . .
Firma . . . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE
(*Per i prodotti nazionali*)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

La sottoscritta . . . . .
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in . . . (provincia di . . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui all'ordine
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
n. . . . del . . . . della ditta . . .
. . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DELL'ENTE FEDERATO UNI
(*Per i prodotti d'importazione*)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Il sottoscritto . . . .
(nome e ragione sociale dell'ente)
con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui all'ordine
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
n. . . . del . . . . . della ditta . . . .
. . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro dell'ente

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nell'ente . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . . .

ALLEGATO *B*

Luogo e data . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

Schema di domanda relativo alle imprese artigiane che acquistano:
in via ordinaria;
a norma dell'art. 1523 del codice civile;
a norma della legge n. 1329/1965 (legge Sabatini).

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

La ditta sottoscritta . . . . con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . e stabilimento interessato alla presente operazione in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . tel. . . . . . tlx . . . . . .

CHIEDE

la concessione dei contributi di cui all'oggetto per i seguenti macchinari acquistati da ubicare nello stabilimento sopra indicato:

1) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA . . . .
. . . .
. . . .
modello . . . . n. matricola (se disponibile) . . . . . .
Nome e indirizzo del costruttore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del venditore . . . .
. . . .

2) DISTINTA DELLE VOCI DI COSTO DELLA MACCHINA E DELLE ATTREZZATURE:

. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .

Importo totale della fornitura L. . . . . . .
(esclusa IVA)

3) RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MACCHINA COME DA DELIBERAZIONE CIPI IN DATA 22 DICEMBRE 1983:

Cat. 1-2-3-4-5-6-7-8 (barrare la casella interessata).

4) INDICAZIONE DEI FATTORI CHE QUALIFICANO LA MACCHINA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:

a) Per le macchine operatrici «controllate da unità a microprocessore» specificare quali sono le caratteristiche funzionali dell'unità di controllo ai fini dell'automazione della macchina . . . .

b) Per le macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione, specificare le caratteristiche funzionali dei dispositivi di misurazione e di rilevazione ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . . . .

c) Per le macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura, specificare le caratteristiche funzionali del sistema di comando e di controllo ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . . .

d) Per le attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine, specificare:

livello di automazione delle macchine da integrare . . . .

tipo di collegamento tra macchine da integrare ed attrezzature e sistemi di integrazione . . . .

e) Per le macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo di trasporto o di stivaggio .

f) Per le rimanenti macchine ed apparecchiature, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo

La sottoscritta dichiara:

che il proprio capitale investito rientra nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

che si tratta di macchine e/o attrezzature di nuova fabbricazione;

di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983;

di operare / non operare nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

di avere / non avere presentato altre domande di contributo a norma della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altre imprese (in caso affermativo, fornire chiarimenti con attestazione a parte). In caso di sussistenza contemporanea dei tre collegamenti, il capitale investito ed il livello occupazionale si calcolano sommando i predetti elementi di tutte le imprese collegate; il totale generale così determinato non deve superare le soglie previste dalle norme in vigore;

di non aver richiesto per i beni, oggetto della presente domanda, contributi a valere su altre leggi statali, regionali, provinciali.

La sottoscritta allega alla presente domanda:

a) 1) ordine in originale o copia autenticata dal notaio;

2) per gli acquisti a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1965: ordine e contratto:

ordine in originale o copia autenticata dal notaio;

contratto in originale o copia autenticata dal notaio. Il contratto deve essere registrato. Se in corso di registrazione allegare copia della ricevuta dell'imposta di registrazione autenticata dal rappresentante legale dell'impresa;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine, con l'indicazione dello stabilimento in cui sarà ubicata la macchina;

c) certificato di iscrizione all'INPS, con l'indicazione del settore di inquadramento rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine;

d) attestazione di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;

e) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

f) certificato rilasciato dal tribunale attestante che la ditta non è soggetta a procedure concorsuali;

g) attestazioni facoltative, atte a meglio qualificare il bene (punto 4).

La sottoscritta si impegna inoltre a presentare all'atto della successiva richiesta di erogazione del contributo i seguenti documenti, da redigersi in lingua italiana:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna o copia autenticata dal notaio;

c) fattura quietanzata o copia autenticata dal notaio.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi al contributo per tre anni, come prescritto dalla legge.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE
(*Per i prodotti nazionali*)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

La sottoscritta . . . .
(nome e ragione sociale del costruttore)

con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui all'ordine
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
n. . . . del . . . . della ditta . . . .
. . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DELL'ENTE FEDERATO UNI
(*Per i prodotti d'importazione*)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Il sottoscritto . . . .
(nome e ragione sociale dell'ente)

con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui all'ordine
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
n. . . . del . . . . della ditta . . . .
. . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro dell'ente

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nell'ente . . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . .

ALLEGATO C

Luogo e data . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

Schema di domanda relativo alle piccole e medie imprese che pongono in essere operazioni di locazione finanziaria sia ordinarie che con le imprese costruttrici.

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

La ditta sottoscritta . . . .
con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . . . e stabilimento interessato alla presente
operazione in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . tel. . . . . . tlx . . . . . .

CHIEDE

la concessione dei contributi di cui all'oggetto per i seguenti macchinari acquisiti mediante locazione finanziaria, da ubicare nello stabilimento sopra indicato:

1) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA . . . .
. . . .
. . . .
modello . . . . n. matricola (se disponibile)
. . . .

Nome e indirizzo del costruttore . . . .
. . . .

Nome e indirizzo del venditore . . . .
. . . .

2) DISTINTA DELLE VOCI DI COSTO DELLA MACCHINA E DELLE ATTREZZATURE:

. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .

Importo totale della fornitura (esclusa IVA) L. . . . . . .

3) RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MACCHINA COME DA DELIBERAZIONE CIPI IN DATA 22 DICEMBRE 1983:

Cat. 1-2-3-4-5-6-7-8 (barrare la casella interessata).

4) INDICAZIONE DEI FATTORI CHE QUALIFICANO LA MACCHINA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:

a) Per le macchine operatrici « controllate da unità a microprocessore » specificare quali sono le caratteristiche funzionali dell'unità di controllo ai fini dell'automazione della macchina . . . .
. . . .

b) Per le macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione, specificare le caratteristiche funzionali dei dispositivi di misurazione e di rilevazione ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . .
. . . .

c) Per le macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura, specificare le caratteristiche funzionali del sistema di comando e di controllo ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . . .

d) Per le attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine, specificare:

livello di automazione delle macchine da integrare
. . . .

tipo di collegamento tra macchine da integrare ed attrezzature e sistemi di integrazione . . . .

e) Per le macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo di trasporto o di stivaggio . . . . . .

f) Per le rimanenti macchine ed apparecchiature, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo . . . .
. . . .

La sottoscritta dichiara:

che il proprio capitale investito rientra nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

che si tratta di macchine e/o attrezzature di nuova fabbricazione;

di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983;

di $\frac{\text{operare}}{\text{non operare}}$ *nelle zone di competenza della* Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ presentato altre domande di contributo a norma della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altre imprese (in caso affermativo, fornire chiarimenti con attestazione a parte). In caso di sussistenza contemporanea dei tre collegamenti, il capitale investito ed il livello occupazionale si calcolano sommando i predetti elementi di tutte le imprese collegate; il totale generale così determinato non deve superare le soglie previste dalle norme in vigore;

di non aver richiesto per i beni, oggetto della presente domanda, contributi a valere su altre leggi statali, regionali, provinciali.

La sottoscritta allega alla presente domanda:

a) 1) ordine emesso dalla società locatrice o, nel caso di locazione posta in essere con le imprese costruttrici, ordine dell'utilizzatore in originale o copia autenticata dal notaio;

2) contratto in originale o copia autenticata dal notaio. Il contratto deve essere registrato. Se in corso di registrazione allegare copia della ricevuta dell'imposta di registrazione autenticata dal rappresentante legale dell'impresa;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine, con l'indicazione dello stabilimento in cui sarà ubicata la macchina;

c) certificato di iscrizione all'INPS, con l'indicazione del settore di inquadramento rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine;

d) certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro, attestante il numero degli addetti, in costanza di rapporto di lavoro, alla data dell'ordine;

e) attestazione di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;

f) imprese soggette al deposito del bilancio in tribunale: certificato di vigenza, con attestazione dei poteri dei rappresentanti dell'impresa, rilasciato dal tribunale, con allegato il bilancio, dichiarato conforme all'ultimo depositato:

imprese non soggette al deposito del bilancio in tribunale:

certificato di vigenza con attestazione dei poteri del rappresentante dell'impresa;

copia del bilancio allegato all'ultima dichiarazione dei redditi, autenticata da notaio o dagli uffici depositari; oppure, in via provvisoria, copia del predetto bilancio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente la riserva di trasmettere, appena possibile e comunque all'atto della richiesta della prima erogazione del contributo, copia autenticata nei termini prima indicati, per le imprese con fatturato superiore a 780 milioni di lire;

copia del libro degli inventari aggiornato all'ultimo esercizio scaduto, per le imprese con fatturato non superiore a 780 milioni di lire;

g) attestazioni facoltative, atte a meglio qualificare il bene (punto 4).

La sottoscritta si impegna inoltre a presentare all'atto della successiva richiesta di erogazione del contributo i seguenti documenti, da redigersi in lingua italiana:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna, attestazione di avvenuta consegna e accettazione, in originale o copia autenticata dal notaio;

c) fattura quietanzata o copia autenticata dal notaio.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi al contributo per tre anni, come prescritto dalla legge.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:

Nome

Cognome

Posizione nella ditta . . .

Firma

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE

(*Per i prodotti nazionali*)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

La sottoscritta . .
(nome e ragione sociale del costruttore)

con sede legale in . . (provincia di . . . .)

via . . . . dichiara che la macchina

. . . . . di cui all'ordine n. . .
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)

del . . . . della ditta .

. . . . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:

Nome . . .

Cognome . . . . . .

Posizione nella ditta . . . .

Firma . . . .

Luogo, data . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DELL'ENTE FEDERATO UNI

(*Per i prodotti d'importazione*)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Il sottoscritto . . . .
(nome e ragione sociale dell'ente)

con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .)

via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui al-
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)

l'ordine n. . . . . . del . . . .

della ditta . . . .

. . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro dell'ente

Legale rappresentante:

Nome . . . .

Cognome . . . .

Posizione nell'ente . . . . .

Firma . . . .

Luogo, data . . . .

ALLEGATO *D*

Luogo e data . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

Schema di domanda relativo alle imprese artigiane che pongono in essere operazioni di locazione finanziaria sia ordinarie che con le imprese costruttrici.

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

La ditta sottoscritta . . . .

con sede legale in . . . . . (provincia di . . . .)

via . . . . e stabilimento interessato alla presente operazione in . . . . (provincia di . . .)

via . . . . tel. . . . . . tlx . . . .

CHIEDE

la concessione dei contributi di cui all'oggetto per i seguenti macchinari acquisiti mediante locazione finanziaria, da ubicare nello stabilimento sopra indicato:

1) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA . . . .

. . . .

. . . .

modello . . . . n. matricola (se disponibile)

. . . .

Nome e indirizzo del costruttore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del venditore . . . .

. . . .

2) DISTINTA DELLE VOCI DI COSTO DELLA MACCHINA E DELLE ATTREZZATURE:

. . L. . .
. L. . . .
. . . . L. .
. . L.
. L. . . .
. . L. .

Importo totale della fornitura (esclusa IVA) L.

3) RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA MACCHINA COME DA DELIBERAZIONE CIPI IN DATA 22 DICEMBRE 1983:

Cat. 1-2-3-4-5-6-7-8 (barrare la casella interessata).

4) INDICAZIONE DEI FATTORI CHE QUALIFICANO LA MACCHINA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:

a) Per le macchine operatrici «controllate da unità a microprocessore» specificare quali sono le caratteristiche funzionali dell'unità di controllo ai fini dell'automazione della macchina

b) Per le macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione, specificare le caratteristiche funzionali dei dispositivi di misurazione e di rilevazione ai fini del processo di lavorazione (da indicare) .

c) Per le macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura, specificare le caratteristiche funzionali del sistema di comando e di controllo ai fini del processo di lavorazione (da indicare) .

d) Per le attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine, specificare:

livello di automazione delle macchine da integrare

tipo di collegamento tra macchine da integrare ed attrezzature e sistemi di integrazione . .

e) Per le macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo di trasporto o di stivaggio . . . .

f) Per le rimanenti macchine ed apparecchiature, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo . .

La sottoscritta dichiara:

che il proprio capitale investito rientra nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

che si tratta di macchine e/o attrezzature di nuova fabbricazione;

di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983;

di operare / non operare nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

di avere / non avere presentato altre domande di contributo a norma della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altre imprese (in caso affermativo, fornire chiarimenti con attestazione a parte). In caso di sussistenza contemporanea dei tre collegamenti, il capitale investito ed il livello occupazionale si calcolano sommando i predetti elementi di tutte le imprese collegate; il totale generale così determinato non deve superare le soglie previste dalle norme in vigore;

di non aver richiesto per i beni, oggetto della presente domanda, contributi a valere su altre leggi statali, regionali, provinciali.

La sottoscritta allega alla presente domanda:

a) 1) ordine emesso dalla società locatrice o, nel caso di locazione posta in essere con le imprese costruttrici, ordine dell'utilizzatore in originale o copia autenticata dal notaio;

2) contratto in originale o copia autenticata dal notaio. Il contratto deve essere registrato. Se in corso di registrazione allegare copia della ricevuta dell'imposta di registrazione autenticata dal rappresentante legale dell'impresa;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine, con l'indicazione dello stabilimento in cui sarà ubicata la macchina;

c) certificato di iscrizione all'INPS, con l'indicazione del settore di inquadramento rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine;

d) attestazione di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;

e) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

f) certificato rilasciato dal tribunale attestante che la ditta non è soggetta a procedure concorsuali;

g) attestazioni facoltative, atte a meglio qualificare il bene (punto 4).

La sottoscritta si impegna inoltre a presentare all'atto della successiva richiesta di erogazione del contributo i seguenti documenti, da redigersi in lingua italiana:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna, attestazione di avvenuta consegna e accettazione, in originale o copia autenticata dal notaio;

c) fattura quietanzata o copia autenticata dal notaio.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi al contributo per tre anni, come prescritto dalla legge.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE
(Per i prodotti nazionali)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

La sottoscritta . . . .
(nome e ragione sociale del costruttore)

con sede legale in . . . (provincia di . .) via . . .

dichiara che la macchina . . . .
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)

di cui all'ordine n. . . . del . . . della ditta . . . .
. . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla igiene del lavoro.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DELL'ENTE FEDERATO UNI
(Per i prodotti d'importazione)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Il sottoscritto . . . .
(nome e ragione sociale dell'ente)
con sede legale in . . . . . (provincia di . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui al-
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
l'ordine n. . . . . . . del . . . . della ditta . . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro dell'ente

Legale rappresentante:

Nome . . . . .
Cognome . . .
Posizione nell'ente . . .
Firma . . . . . .

Luogo, data . . . . . .

ALLEGATO *E*

Luogo e data .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione IV - 00187 ROMA

Schema di richiesta di erogazione del contributo relativo alle piccole e medie imprese e imprese artigiane per le operazioni di acquisto.

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 dicembre 1983, n. 696

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributi, in data . . . . ed al relativo decreto di concessione n. . . . del . . „ la ditta sottoscritta . . . . con sede legale in . . . . .

CHIEDE

l'erogazione del contributo di cui all'oggetto, per l'ammontare di Lit. . . . . mediante accredito sul c/c n. . . . „ presso la Banca . . . . filiale di . . . .

Allega alla presente:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna o copia autenticata dal notaio;

c) fattura quietanzata in originale o copia autenticata dal notaio;

d) certificato di vigenza o analogo documento per le imprese artigiane;

e) dichiarazione di essere in attività, e di non aver deliberato — nei casi in cui tale deliberazione sia prevista — la liquidazione volontaria dell'impresa.

Per le operazioni di acquisto a norma dell'art. 1523 del codice civile, o della legge n. 1329/1965, allegare:

A) In sede di richiesta della prima quota del contributo, oltre ai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)*:

quietanze o loro copia autenticata dal notaio relative ai pagamenti corrispondenti al 20 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA;

(eventualmente, nel caso non sia già stato presentato) contratto con estremi di registrazione in originale o copia autenticata dal notaio.

B) In sede di richiesta della quota a saldo:

le quietanze in originale o loro copia autenticata dal notaio relative ai pagamenti fino al 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA;

certificato di vigenza o analogo documento per le imprese artigiane;

dichiarazione di essere in attività e di non aver deliberato — nei casi in cui tale deliberazione sia prevista — la liquidazione volontaria dell'impresa.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta e poteri . . .
Firma . . . .

(Da allegarsi alla richiesta di erogazione di contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE

MACCHINE E ATTREZZATURE DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta . . . .
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui al-
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
l'ordine n. . . . . . . del . . . . della ditta . . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)

è di nuova fabbricazione.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:

Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . .

ALLEGATO *F*

Luogo e data . . . .

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione IV - 00187 ROMA

Schema di richiesta di erogazione del contributo relativo alle piccole e medie imprese e imprese artigiane per le operazioni di locazione finanziaria poste in essere anche con le ditte costruttrici.

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 dicembre 1983, n. 696

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributi, in data . . . . ed al relativo decreto di concessione n. . . . . del . . . . . . „ la ditta sottoscritta . . . . con sede legale in . . . .

CHIEDE

l'erogazione del contributo di cui all'oggetto, per l'ammontare di Lit . . . . . . mediante accredito sul c/c n. . . . „ presso la Banca . . . . filiale di . . . .

Allega alla presente:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna, attestazione di avvenuta consegna e accettazione, in originale o copia autenticata dal notaio;

c) quietanze per canoni — o loro copia autenticata dal notaio — relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone;

d) (eventualmente, nel caso non sia stato già presentato) contratto con estremi di registrazione in originale o copia autenticata dal notaio.

Per la richiesta di erogazione a saldo, allegare:

quietanze — o loro copia autenticata dal notaio — relative ai pagamenti fino al 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA;

certificato di vigenza o analogo documento per le imprese artigiane;

dichiarazione di essere in attività e di non aver deliberato — nei casi in cui tale deliberazione sia prevista — la liquidazione volontaria dell'impresa.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta e poteri .
Firma . . .

(Da allegarsi alla richiesta di erogazione di contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE

MACCHINE E ATTREZZATURE DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta . . . .
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . dichiara che la macchina . . . . di cui al-
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
l'ordine n. . . . . . del . . . . della ditta . . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)
è di nuova fabbricazione.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . .

(2334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di complessivi millecento allievi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante, tra l'altro, l'aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di:

a) mille allievi per il contingente ordinario;

b) cento allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;
una prova scritta di composizione italiana;
una prova orale di cultura generale;
un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;
non abbiano superato il 35° anno di età;
non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m 1,65;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

siano in possesso, per il contingente ordinario, di diploma d'istruzione secondaria di primo grado e, per il contingente di mare, di uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista, installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I requisiti sopra indicati, debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice) e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - Roma-Nomentano, al quale sarà fatta pervenire o presentata unitamente al modello meccanografico « AS » da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un termine perentorio fissato dal comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) posizione nei riguardi degli obblighi militari, con l'impegno di comunicare ogni successiva variazione;

f) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o di uno dei diplomi specificati nel precedente art. 2, se concorre per il contingente di mare. Copia del titolo di studio dovrà essere allegata alla domanda;

g) se è stato già rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

Il concorrente che sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso;

eventuali procedimenti penali pendenti;

se è stato già rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo di comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione dei documenti caratteristici o note di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare o, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) certificato del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di Corpo al comando scuole - centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3).

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

La commissione incaricata del giudizio di revisione è costituita da:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;

schermografico;

oftalmico;

esame dell'urina;

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

cardiologico;

determinazione dell'azotemia e glicemia.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

Il concorrente giudicato idoneo alla visita medica di primo accertamento o di revisione di cui al precedente art. 7, è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
quattro ufficiali, superiori e/o capitani o tenenti della Guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 9.

I concorrenti giudicati idonei in sede di accertamento psico-attitudinale sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo, a Roma, il 10 gennaio 1985, presso:

il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
la Pontificia Università degli studi « S. Tommaso d'Aquino », largo Angelicum n. 1;
l'istituto S. Antonio, viale Manzoni n. 1;
la scuola sottufficiali della Guardia di finanza.

Agli interessati sarà notificato dove dovranno sostenere la prova scritta, al momento della comunicazione del giudizio di idoneità all'accertamento psico-attitudinale.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio sulla prova scritta e orale è composta da:

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali della Guardia di finanza, di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;
due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di primo accertamento, per la visita medica di revisione, per l'accertamento psico-attitudinale ovvero per la prova scritta o la prova orale sarà considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 10 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli saranno fatti pervenire o presentati entro il 30 maggio 1985, al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

d) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

h) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza come allievo;

i) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1985.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1985, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *c*) *d*), *e*) ed *f*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*) *f*) e *g*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 15.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, ammessi al corso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 16.

Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'amministrazione che li valuterà, e se del caso provvederà a stabilire un ulteriore termine.

Art. 17.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale di riconoscimento;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della Guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento. Gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 18.

I concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della Guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1984
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 224

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
al concorso (compilare in stampatello
o a macchina in carta da bollo)

Al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) . . nato a . . (provincia . .) il . . domiciliato a . . (provincia . .) in via o piazza . . n. . . c.a.p. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al corso di reclutamento di allievi sottufficiali della Guardia di finanza, contingente (2) . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di aver conseguito il diploma di . . di cui allega copia;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . . . . e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione;

f) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

g) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli stabiliti all'art. 13 del bando di concorso, entro il termine ivi indicato;

h) di voler sostenere l'esame di lingua (6) . .

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, ...

Il candidato
. . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) L'esame è facoltativo e riguarda una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME
per l'ammissione al corso allievi sottufficiali

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le province, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;
fiumi e laghi;
pianure;
prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;
industria, artigianato e commercio;
principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Cinconferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME
per l'ammissione al corso allievi sottufficiali

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

(1) *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

(2) *Orale* (durata: venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2143)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 31, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 13 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 giugno 1984, ore 9,30;
seconda prova scritta: 5 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 13 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 27 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84, Piacenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 29 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84, Piacenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84, Piacenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1984, ore 8;
seconda prova scritta: 7 giugno 1984, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84, Piacenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 giugno 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 27 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84, Piacenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 13 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 13 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 giugno 1984, ore 9,30;
seconda prova scritta: 28 giugno 1984, ore 9,30.

(2347)

ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo/a

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 70/75 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo/a in prova nel ruolo amministrativo dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.MEO), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Merulana, 248 (Palazzo Brancaccio).

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

L'esame di concorso si articolerà nelle prove seguenti:

Prova scritta:

componimento in lingua italiana;
prova pratica: dattilografia.

Prove orale:

nozioni basilari sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

nozioni elementari di geografia dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente (dall'Iran al Giappone).

Copia completa del bando di concorso potrà essere richiesta presso la sede dell'Istituto.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando, dovranno pervenire all'Istituto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2336)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Borse di studio INAIL, da assegnarsi per tesi di laurea in medicina del lavoro, in medicina legale e delle assicurazioni, in clinica ortopedica.

In occasione della celebrazione del proprio centenario, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro bandisce un concorso a borse di studio per tesi di laurea in medicina del lavoro, in medicina legale e delle assicurazioni, in clinica ortopedica.

Per ciascuna disciplina sono previste due borse di studio dell'importo, rispettivamente, di lire 5 milioni e 3 milioni.

La commissione giudicatrice è stata nominata dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La discussione della tesi con votazione non inferiore a 110/110 deve essere successiva al 1° gennaio 1981 e l'aspirante non deve aver superato, al momento del conseguimento della laurea, il 28° anno di età.

Le domande di partecipazione, corredate dai documenti necessari, dovranno essere presentate, a mezzo plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio studi e pubblicazioni - Via Aniene n. 14 - 00198 Roma, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale dell'INAIL - Servizio studi e pubblicazioni - Via Aniene n. 14 - 00198 Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(2372)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di ematologia presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ematologia presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(2398)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. **17.**

Modificazione delle leggi regionali 11 giugno 1979, n. 24 e 1° luglio 1981, n. 34. Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici degli anni 1977, 1978 e 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 24 *del* 29 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53

Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978, la proroga — da concedersi anche in sanatoria — del termine per l'ultimazione dei lavori di ripristino, prevista dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, differita da ultimo con il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53, è ulteriormente elevata di mesi dodici.

Art. 2.

Modifica di alcuni termini di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50 e 1° luglio 1981, n. 34

Con effetto dal 1° gennaio 1984 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, relativi alle elevazioni del contributo previste dalle stesse disposizioni, differiti da ultimo al 31 dicembre 1983 dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1984.

L'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1984 (*atto n.* 1156) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *marzo* 1984.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1984, n. **18.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59. Norme sul funzionamento dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controllo sugli atti

Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, quale modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, dopo le parole: «Le altre deliberazioni» sono aggiunte le parole: «eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge».

Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, dopo le parole «sono inviate entro tre giorni» è aggiunta la parola «lavorativi».

Art. 2.

Finanziamenti

All'art. 15 della predetta legge regionale n. 66/1981, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Le entrate derivanti dalla gestione diretta dei servizi da parte dell'ente regionale dei servizi per il diritto allo studio universitario sono acquisite al bilancio del predetto ente e concorrono al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge unitamente allo stanziamento regionale di cui al successivo comma del presente articolo».

Art. 3.

Struttura operativa e gestione funzionale del personale

Dopo l'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-*bis* - *Struttura operativa e dotazione organica.* — La struttura operativa dell'ente regionale per la gestione dei servizi per il diritto allo studio è ordinata nel rispetto della normativa regolante l'ordinamento degli uffici regionali.

Il regolamento interno di cui al sesto alinea del primo comma del precedente art. 7 determina l'eventuale articolazione della struttura operativa dell'ente, entro i limiti del contingente numerico determinato ai sensi del successivo comma.

La dotazione organica e funzionale viene determinata ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *e*), della legge regionale 17 agosto 1983, n. 35, sulla base della proposta del consiglio di amministrazione dell'ente di cui al quinto alinea del primo comma del predetto art. 7.

Art. 16-*ter* - *Gestione funzionale del personale.* — Alla gestione funzionale del personale regionale assegnato all'ente provvedono, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia, i competenti organi dell'ente medesimo intendendosi con essi sostituiti gli organi regionali.

La nomina dei responsabili delle strutture organizzative individuate ai sensi del precedente art. 16-*bis* è deliberata dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente».

Art. 4.
Assunzioni temporanee

All'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, le parole «la giunta regionale — su motivata proposta dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario — può procedere...» sono sostituite con le seguenti: «il consiglio di amministrazione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, nei casi di comprovata necessità, può procedere, utilizzando le graduatorie di cui al successivo art. 6».

Art. 5.
Trattamento economico di attività e di fine servizio

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, le parole «a carico della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario».

Art 6.
Norma transitoria

All'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, le parole «la giunta regionale» sono sostituite da «il consiglio di amministrazione dell'ente regionale dei servizi per il diritto allo studio universitario».

Art. 7.
Norma finanziaria

La spesa per il pagamento delle competenze al personale di cui al precedente art. 4 è iscritta nel bilancio dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario ed il relativo finanziamento è assicurato con i mezzi di cui all'art. 15, della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, come integrato con l'art. 2 della presente legge

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 le variazioni di competenza e di cassa in conseguenza di quanto disposto col precedente art. 2 e col primo comma del precedente articolo.

Art 8.

Dopo l'art. 15 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-*bis* — *Servizio di tesoreria*. — Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di tesoreria dell'ente a queste ultime migliori condizioni».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1984 (atto n. 1153) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 marzo 1984.

(1918)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piàzza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai *concorsi* e alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227